

Codice A1419A

D.D. 14 dicembre 2021, n. 2059

"FONDAZIONE LUISA GUZZO" con sede in Torino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 2059/A1419A/2021

DEL 14/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "FONDAZIONE LUISA GUZZO" con sede in Torino (TO). Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente della "FONDAZIONE LUISA GUZZO" con sede in Torino (TO), Via Verdi n. 8, C.F. 97508820012 ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, acquisita al prot.n 289 del 09.01.2019, con atto a rogito del dott. Andrea Ganelli, rep. n. 40469 del 19.09.2018, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate Torino I, il 20.09.2018 al n. 18771;

vista la sospensione del procedimento comunicata con nota prot. n. 8037 del 28.06.2019, nella quale Regione Piemonte richiedeva l'integrazione della documentazione inoltrata, riscontrata con nota prot. n. 8502 del 10.07.2019;

vista l'ulteriore sospensione del procedimento comunicata con nota prot. n. 8608 del 12.07.2019, nella quale Regione Piemonte evidenziava criticità relative allo scopo e al patrimonio della Fondazione;

visto il riscontro, nota prot. n. 32215 del 21.10.2020, con cui la Fondazione ha inoltrato un nuovo testo di Statuto in accoglimento dei rilievi mossi da Regione Piemonte, con atto a rogito del Dott. Andrea Ganelli, rep. n. 47225 del 23.07.2020, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate Torino I, il 27.07.2020 al n. 29386;

la Fondazione anzidetta non ha fini di lucro, e il suo scopo *"è distribuire annualmente premi di studio a giovani meritevoli"*, come meglio descritto e precisato all'art. 2 dello Statuto allegato alla

presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell'11.09.2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare quale patrimonio indisponibile della Fondazione la somma di € 80.000,00 (euro ottantamila virgola zero zero);

preso atto che la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica Privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 41118 del 19.11.2021, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

-di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al numero 1524 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, della "FONDAZIONE LUISA GUZZO", con sede in Torino (TO). Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO
DELLA FONDAZIONE
LUISA GUZZO

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' istituita presso l'Università degli Studi di Torino una Fondazione intitolata al nome di "Luisa Guzzo".

ART. 2) SCOPI

La Fondazione non ha fini di lucro.

Scopo della Fondazione è distribuire annualmente premi di studio a giovani meritevoli, secondo le norme e le modalità stabilite come segue.

La Fondazione distribuirà ogni anno quattro premi cioè:

a) tre "premi Luisa Guzzo" agli autori delle migliori tesi di laurea sostenute, nell'ultimo anno solare decorso, rispettivamente, in Filosofia Teoretica e Morale o in Storia della Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, in Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza, in Filosofia o in Storia della Filosofia presso la Facoltà di Magistero;

b) un "premio Luisa Guzzo" al giovane o alla giovane, che, proveniente dalla 3° classe A del Liceo "Cavour" di Torino, nella sessione estiva dell'anno in corso abbia conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Cavour di Torino con la più alta votazione complessiva, a qualunque Facoltà universitaria intenda iscriversi.

L'importo dei premi suddetti sarà individuato ciascun anno sulla base delle disponibilità patrimoniali della Fondazione.

Le modalità di distribuzione di premi saranno le seguenti: per i primi tre premi, alla fine di dicembre di ogni anno il Direttore dell'Istituto di Filosofia chiederà, rispettivamente, ai Professori di Filosofia Teoretica e Morale e di Storia della Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia, al professore di Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza e ai professori di Filosofia e di Storia della Filosofia della Facoltà di Magistero, di proporre il giovane o la giovane che, per aver sostenuto, nell'anno solare decorso, la migliore tesi di laurea nelle materie indicate, si ritenga meritevole di premio.

Ricevute le comunicazioni scritte dai detti professori, egli sottoporrà la proposta al Consiglio il quale deciderà l'assegnazione dei premi, che farà pervenire immediatamente, a mezzo del proprio segretario, ai giovani premiati. Qualora i professori di materie filosofiche di una Facoltà ritenessero di dover proporre due o

più giovani laureati come ugualmente meritevoli, il premio riservato a quella Facoltà potrebbe essere dal Consiglio, o diviso in parte uguali, o assegnato intero al giovane meno abbiente.

Per l'ultimo premio alla fine di luglio di ogni anno il Direttore dell'Istituto di Filosofia chiederà al Preside del Liceo Cavour il nome del giovane diplomato di maturità classica di cui al 4 comma.

Ricevuta la comunicazione scritta dal Preside del Liceo "Cavour", il Direttore farà immediatamente pervenire, a mezzo del proprio Segretario il premio al giovane premiando. Qualora il Preside del Liceo Cavour riferisca che due o più giovani hanno riportato la stessa media complessiva, il Direttore sottoporrà la questione al Consiglio, il quale deciderà o di dividere il premio in parti uguali, o di assegnare il premio intero al giovane meno abbiente.

In merito alle articolazioni dell'Università degli Studi di Torino come sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare riferimento, a seguito di avvenuti riordini, trasformazioni e/o riorganizzazioni, a quelle vigenti al momento dell'assunzione delle deliberazioni per l'erogazione dei "premi Luisa Guzzo".

La Fondazione ha altresì lo scopo dell'istituzione, con i fondi del legato disposto dal signor Mario Carlo BORELLO, a favore della Fondazione Luisa Guzzo, di un Premio intitolato a Domenica Borello, annuale oppure biennale, il tutto in conformità a quanto disposto nel testamento BORELLO del 5 marzo 1971.

Le modalità di assegnazione, i requisiti dei soggetti ed i criteri di selezione del Premio sono individuati dal Consiglio di Amministrazione attraverso le modalità che di volta in volta riterrà più opportune.

L'importo del Premio sarà individuato ciascun anno o biennio sulla base delle disponibilità patrimoniali della Fondazione.

L'importo del Premio è costituito con la rendita annua del legato disposto dal signor Mario Carlo Borello.

La Fondazione persegue gli scopi così come espressamente individuati da legati, donazioni, lasciti o finanziamenti che dovessero pervenire a favore della stessa.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici, e partecipando ad altre iniziative (enti, società istituti di ricerca, laboratori e progetti) a carattere pubblico e/o privato.

La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

ART. 3) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal legato disposto dal signor Mario Carlo Borello alla Fondazione "Luisa Guzzo", al fine di istituire un premio al nome della sorella del testatore signorina Domenica Borello.
- b) da lasciti, da donazioni, da oblazioni e da erogazioni liberali in denaro espressamente destinate a patrimonio disponibile;
- c) contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- d) da eventuali altre entrate ed acquisizioni, se espressamente destinate a patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con il reddito del proprio patrimonio indisponibile, nonché con le altre risorse patrimoniali non soggette a vincolo di indisponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro ricavato o che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più congruo e opportuno per il migliore funzionamento e il potenziamento delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

ART. 4) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente
- c) Il Revisore Legale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente non percepiscono alcun compenso.

ART.6 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della tutela dei beni di cui all'articolo 3 del presente statuto, nonché di tutte le incombenze ad essa inerenti ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) Rettore pro-tempore dell'Università di Torino, che lo presiede, o da un suo delegato;
- b) il Direttore della Scuola di Scienze Umanistiche dell'Università di Torino o un suo delegato;
- c) il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino o suo delegato;
- d) il Direttore del Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università di Torino o suo delegato;
- e) il Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino o suo delegato;

I Consiglieri restano in carica per tutto il tempo in cui rivestono la loro carica istituzionale.

I Consiglieri delegati decadono dalle loro funzioni quando loro o il soggetto che li ha nominati cessa di rivestire la carica istituzionale e sono automaticamente sostituiti dal successore nella carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore Legale almeno cinque giorni di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione fax o via mail con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto disposto al successivo articolo 9.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Segretario della Fondazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si troveranno l'amministratore che presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

In particolare e a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- a) approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili e investimenti del denaro ricavato;
- d) eventuali regolamenti per la contabilità della Fondazione, nonché loro modifica;
- e) approvazione dei Bandi di concorso sulla base di quanto previsto dal legato Borello o da ulteriori lasciti, donazioni o finanziamenti e nomina delle relative commissioni giudicatrici;
- f) esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) modifiche al presente Statuto;
- h) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- i) fusione e scissioni ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile.

ART. 7) PRESIDENTE

La Fondazione è presieduta di diritto dal Rettore dell'Università o da un suo

delegato permanente.

Il delegato decade dalle sue funzioni quando il soggetto che lo ha designato cessa di rivestire la propria carica istituzionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa e all'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitegli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ART. 8) IL REVISORE LEGALE

Il controllo sul regolare funzionamento amministrativo della Fondazione, è esercitata da un Revisore Legale, iscritto al Registro dei Revisori, nominato dall'Ateneo di Torino.

Il Revisore Legale è nominato per un quinquennio, è rieleggibile, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni su bilanci preventivi e consuntivi ed effettua verifiche di cassa.

ART. 9) DURATA E DEVOLUZIONE DEI BENI

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di estinzione della Fondazione, i beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, a favore dell'Università degli Studi di Torino che dovrà destinarli in favore di progetti e/ o dipartimenti che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

ART. 10) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia con precisazione che le prerogative attribuite dal presente statuto ai Dipartimenti di riferimento di cui all'art. 6 dovranno, tempo per tempo, intendersi riferite all'eventuale corrispondente struttura dell'Università degli Studi di Torino che dovesse prenderne il posto a seguito di eventuali riorganizzazioni dell'Ateneo.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 23.7.2020

F.ti: Stefano GEUNA

Giulia GHIOTTI
CARRERA Jean Paul
Andrea GANELLI